

Annali, cioè che fosser veri Parrochi, e Rettori di Chiese Battefimali, e Diaconie. Ma questo, dissi e torno a dire, è un vero abbagliamento. E che sia vero: tratta il Tommasini. (1. 11. c. 115. n. 7.) de' Cardinali della Chiesa Romana, dopo aver parlato con S. Gregorio di quelli delle altre Chiese; e valendosi d'un luogo di Giovanni Diacono fa veder chiamati Cardinali fino i Suddiaconi: *Ex Subdiaconibus vero Gloriosum Ostiæ, Faustum Capuæ, Petrum Trecis, & Castorium Arimini. Solis Diaconibus Apostolicæ Sedis super hac quodammodo parte pârcebat.* Or chi direbbe mai, che i Suddiaconi della Chiesa Romana fossero Cardinali? Erano ragguardevoli anch' essi, e sette di loro fecero per molti Secoli l' ufizio di Cantori, onde è celebre il Primicerio, e la scuola de' Cantori; ma non mai ebbero parte nel sacro Collegio de' Cardinali preti, divisi a sette per Chiesa Patriarcale, fuorchè nella Lateranense, a cui erano addetti i sette Vescovi Suburbicarij; e de' Cardinali diaconi distribuiti nelle 18. Diaconie, formando tutti insieme il Collegio di 53. sacri ministri del Romano Pontefice tanto celebre ne' Concilj Romani, ove doveano intervenire, colla sola differenza tra' preti e diaconi, che questi assistevano al concistoro in piedi, e quelli sedevano; e perchè dal loro corpo era eletto il sommo Pontefice, ed eglino stessi n'erano da prima i principali, e poscia divennero i soli Elettori. Queste cose non sono ignote all' Autore. Perciò de' soli preti e diaconi afferma, ch' erano veri Parrochi, e veri Rettori. Ma s'egli avesse fatto riflessione a questo luogo di Giovanni Diacono, il quale egualmente chiama Cardinali i suddiaconi, che i diaconi e preti; avrebbe conosciuto, che non dalla parrocchia, e rettoria procedeva il nome di Cardinale nella Chiesa Romana; ma bensì da essa Chiesa capo e centro della Chiesa Universale. S. Leone IV. non lascia dubitarne: mentre nell' allocuzione al Concilio Rom. celebrato l' an. 853. dice espressamente: *Anastasius presbyter Cardinis nostri, quem nos in titulo B. Marcelli martyris, atque Pontificis ordinavimus.*

Questa è la cagione, per cui S. Gregorio Magno richiedeva il consenso di quei, che promoveva al Vescovado, come attesta il medesimo Giovanni Diacono presso il Tommasini nel luogo sopracitato: *Ne sub hujusmodi occasione quemquam eliminando deponere videretur.* Posciachè invidiabil cosa era l'esser Prete o Diacono nel Cardine della Chiesa di Gesù Cristo, o sia della Santa Sede Apostolica, ove risedeva il di lui Vicario, successor del Principe degli Apostoli. E fu mestieri proibir con Decreto Sinodale (*dist. 79. c. 5.*) agli stessi Vescovi di non pretendere a que' gradi cotanto sublimi. Ma riferberò alcuna cosa per le note della Diff. 61. come luogo più opportuno. Dal fin quì detto però s'intende, che il nome di Cardinale anticamente comune a' Vescovi, e preti, e diaconi d'altre Chiese, sopra 'l cui vero significato son tanto discordi gli Autori, falsamente si pretende dal nostro di averlo egli solo capito,